



**COMUNICATO UFFICIALE N. 228/L
DEL 3 MARZO 2015**

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

228/429

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 157/A della F.I.G.C., pubblicato in data 27 Febbraio 2015:
Comunicato Ufficiale n. 157/A

Il Consiglio Federale

- Ritenuto opportuno modificare l'art. 1 dell'Appendice F.I.G.C. alle Norme Sportive Antidoping;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell' art. 1 dell'Appendice F.I.G.C. alle Norme Sportive Antidoping secondo il testo riportato nell'allegato sub A).

Publicato in Firenze il 3 Marzo 2015

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli

All. A)

Appendice F.I.G.C. alle Norme sportive antidoping

Art. 1

Commissione Federale Antidoping e Tutela della Salute

1. È istituita con sede in Roma la Commissione Federale Antidoping e Tutela della Salute, ai sensi dell'art. 11.5 del Regolamento dell'attività antidoping.

2. La Commissione, per l'espletamento dei compiti di cui al successivo comma 3, si avvale di una Segreteria, messa a disposizione dalla Federazione.

3. La Commissione - nel rispetto delle direttive del C.O.N.I.-NADO e ferma restando l'attività di supporto nell'ambito delle procedure inerenti al gruppo di monitoraggio dei Calciatori (RTP), alle informazioni sulla reperibilità (whereabouts) ed alle esenzioni a fini terapeutici (TUEs) - ha il compito di:

a. elaborare, al fine di studio e proposta, progetti e piani di controlli antidoping in competizione e fuori competizione;

b. mantenere, secondo le direttive del Presidente Federale o del Vice- Presidente Federale delegato, rapporti e contatti operativi, nella materia dell'antidoping e al fine dei controlli, con gli organismi ufficiali preposti;

c. provvedere alla predisposizione e segretazione delle buste contenenti le sequenze numeriche e delle buste destinate al sorteggio, per i controlli in competizione con modalità random tra i Calciatori;

d. svolgere tutte le attività intestate ai Rappresentanti federali dal Regolamento così come integrate dal successivo art. 2 della presente Appendice, ovvero coordinare e controllare le attività svolte da questi ultimi, procedendo anche alla loro designazione per singole gare;

e. informare anche documentalmente il C.O.N.I.-NADO dell'attività svolta ed i competenti Organi di fatti integranti violazioni delle norme del Regolamento o della presente Appendice;

f. svolgere ogni altra funzione nella materia demandata dal Presidente Federale o dal Vice-Presidente delegato.

4. La Commissione è composta da un Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti. Almeno uno dei componenti deve avere la qualità di Medico tesserato per la FMSI.

5. La Commissione è nominata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, sentiti i Vice-Presidenti Federali. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

6. ABROGATO

7. ABROGATO

8. I componenti della Commissione, i Rappresentanti federali e i componenti la Segreteria sono tenuti al vincolo di riservatezza assoluta su tutto quanto attiene all'attività antidoping.

9. I componenti la Commissione, i Rappresentanti federali e i componenti la Segreteria non possono avere cariche né incarichi dalle Società Sportive affiliate alla Federazione, né possono avere incarichi di assistenza professionale continuativa ovvero di assistenza o simile attività in materia di doping con tesserati per la Federazione.

10. La violazione del divieto previsto dal comma 9 comporta la decadenza immediata dalla carica o dall'incarico rivestito.

11. Il provvedimento di nomina della Commissione viene trasmesso al CONI-NADO per l'approvazione.